

IL TRIBUNALE DI COMO

Il G.D.

dottor Marco Mancini

nel fallimento STAR STAMPA TESSUTI ARTISTICI SPA IN
LIQUIDAZIONE N 84 - 2013

ha emesso il seguente

DECRETO

Letta l'istanza del curatore Dr FRIGERIO per l'autorizzazione alla ripristino dell'impianto di sollevamento idraulico;

visti i pareri resi dal comitato dei creditori, di cui due favorevoli (Apparecchiatura Orefice e Intesa Mediocredito) ed uno contrario (Studio De amicis);

rilevato che l'istituto Mediocredito Italiano, pur avendo espresso parere favorevole, ha aggiunto di essere portatore di un interesse in conflitto con la procedura in quanto creditore ipotecario;

considerato che, laddove sussista una effettiva situazione di conflitto di interessi, l'articolo 40 LF prevede l'obbligo di astensione del componente coinvolto, esaurendosi così il rimedio per la salvaguardia degli interessi della procedura;

che nel caso in cui ciò non dovesse avvenire o laddove il conflitto di interessi dovesse riferirsi all'intero comitato è applicabile l'articolo 41 comma 4 LF che prevede l'intervento del giudice delegato;

che, nella fattispecie, come risulta dalla stessa dichiarazione del componente del comitato è pacifica la sussistenza di un conflitto di interessi con la conseguenza che si verifica un'ipotesi di impossibilità di funzionamento del comitato dei creditori;

che l'articolo 41 stabilisce che in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o di indisponibilità dei creditori o di funzionamento del comitato o d'urgenza, provvede il giudice delegato;

che ritiene questo giudice che la sostituzione del giudice delegato al Comitato dei creditori sia prevista soltanto al fine di provvedere in sua vece e che quindi il potere surrogatorio del giudice delegato sia limitato alla concessione o al diniego di autorizzazioni e non possa essere esteso al rilascio di pareri;

che l'istanza del curatore non pare accoglibile;

esaminati i pareri del legale incaricato dal fallimento;

rilevato che pare doversi escludere una responsabilità del curatore fallimentare come produttore dei rifiuti e dunque ex articolo 188 TUA quale soggetto obbligato allo smaltimento dei rifiuti prodotti dal fallito e nemmeno come destinatario degli obblighi ripristinatori ex articolo 192 comma 3 TUA non essendo il curatore né l'autore dell'abbandono dei rifiuti né avente causa dal soggetto inquinatore da individuare nella impresa (cfr Consiglio di Stato n 3274 del 2014 nonché Consiglio di Stato numero 5668 del 2017; TAR Lombardia Milano del 5 gennaio 2016; TAR Lombardia Milano n 520 del 3 marzo 2017 secondo le quali il curatore è onerato a ripristinare lo stato dei luoghi solo se sia stato egli stesso ad avere proceduto all'abbandono dei rifiuti, circostanza nella specie insussistente);

che peraltro nemmeno può ritenersi sussistere in capo al curatore la posizione di altro detentore dei beni, qualora decida di abbandonarli soprattutto perché fonte di ingenti costi di smaltimento come nella specie, pari ad oltre 34.000 oltre ad eventuali ulteriori costi necessari al collaudo;

che del resto la riattivazione delle pompe, oltre ad essere fonte di ingenti costi, non attribuisce alcuna utilità alla massa dei creditori ed onera la curatela di costi senza vantaggi, previo conferimento a titolo oneroso a soggetto incaricato (arg ex Trib Milano 8 giugno 2017);

che anche la giurisprudenza penale ha ritenuto che il curatore non può rispondere di eventuali comportamenti omissivi o attivi del fallito come responsabile dell'inquinamento (arg ex Cass penale numero 40318 del



2016) e dunque il costo della riattivazione degli impianti per l'eventuale bonifica delle falde acquifere e la responsabilità non può ricadere sugli incolpevoli creditori e sul curatore che ne rappresenta gli interessi quali soggetti che non hanno concorso produrre rifiuti ovvero non hanno contribuito a determinare il danneggiamento delle pompe, con la conseguenza che questi ultimi non possono farsi carico dell' interesse della collettività al trattamento dei rifiuti;

che incidentalmente la bonifica potrebbe essere posti in essere dalla pubblica amministrazione competente ai sensi dell'articolo 253 TUA;

PQM

non autorizza il ripristino della barriera idraulica per il sollevamento delle acque di falda presso gli immobili del compendio del fallimento.

Si comunichi

Como 5.9.2018

IL CANCELLIERE
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
ANTONETTA LIBERATORE

IL GIUDICE

Depositato nella cancelleria
del Tribunale di Como.

5 SET 2018